REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/86 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 231/86 relativo al trasferimento in Italia di 300 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento britannico, ai fini del loro impiego nell'alimentazione animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 231/86 (3) il prezzo minimo di vendita dei cereali oggetto di detto regolamento è pari, all'uscita dalle scorte d'intervento, al prezzo applicato nello stesso mese per l'acquisto di frumento tenero all'intervento ;

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'intervento validi per il mese d'agosto della campagna in corso si applicano anche per gli acquisti effettuati fra il 1° giugno e il 31 luglio ;

considerando che, per effetto del combinato disposto di dette disposizioni, tutte le vendite di frumento tenero destinato all'alimentazione animale in Italia si concentrano nel mese di giugno 1986 ; che ciò rischia di provocare perturbazioni sul mercato durante il mese in questione e d'impedire uno smercio regolare dei cereali entro i termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 231/86 ; che, per ovviare a questa situazione, è opportuno disporre che, per i cereali messi in gara nel giugno 1986 in applicazione del regolamento (CEE) n. 231/86, il prezzo minimo debba essere pari al prezzo valido nel maggio 1986 per gli acquisti all'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 231/86 è sostituito dal testo seguente :

« 4. All'uscita dalle scorte d'intervento, il prezzo minimo di vendita del prodotto è pari al prezzo applicato durante il mese in questione per l'acquisto di frumento tenero all'intervento. Tuttavia, se l'uscita dalle scorte d'intervento ha luogo nel giugno 1986, il prezzo da prendere in considerazione è quello applicato nel maggio 1986 per l'acquisto di frumento tenero all'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile. Non si applicano le maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (1). ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 1.